

assicurazioni in Berlino, senza ricorrere all'aiuto di avvocati o procuratori. Tali questioni assumono spesse volte l'importanza di vere e proprie cause, per dirigere e discutere le quali sono necessarie un'estesa cultura giuridica ed una piena conoscenza di tutte le norme legislative che regolano la materia degl'infortuni, nonché di tutta la legislazione delle assicurazioni operaie, che coll'assicurazione contro gl'infortuni ha maggiori punti di contatto. Qui non sono ammesse le transazioni in via amichevole tra sinistrati e società di assicurazioni, come in quei paesi in cui vige una differente legislazione; qui tutto è regolato da disposizioni di legge, le quali possono venire interpretate con criteri diversi, secondo i varî giudici. Da ciò numerose contestazioni. È necessario anche, per trattare le cause d'infortunio, conoscere la ricca giurisprudenza, che da più di vent'anni si è venuta formando in materia d'infortuni, e così pure avere cognizioni di medicina legale. La liquidazione delle indennità a favore degli operai colpiti da infortunio sul lavoro è lasciata, è vero, ad organi amministrativi e giudiziari; ma, poichè ad ogni questione di diritto si connette, per necessità di cose, una questione medica, è nella natura stessa di tali liquidazioni che sia fatta larga parte al consiglio ed all'opera dei sanitari. Il trovare molte volte il nesso logico di causa e di effetto tra l'infortunio e le lesioni o la morte dell'operaio; lo studiare l'etiologia e la patogenesi dei fatti morbosi, i quali possono prendere vita in condizioni nelle quali ricorranò gli estremi dell'infortunio professionale; il saper valutare il quantitativo del danno risarcibile, se deve essere compito anzitutto dei periti medici, deve pure essere opera del R. Addetto, il quale deve qualche volta saper portare il suo giudizio sulle perizie mediche ed all'uopo provocarne delle nuove.

L'Ufficio del R. Addetto ha dovuto quindi, per necessità di cose, trasformarsi in un Ufficio di assistenza legale per gli emigranti, dal quale le cause operaie vengono direttamente studiate e discusse anche davanti ai tribunali.

Nei casi in cui l'infortunio non ha conseguenze letali, compito dell'Addetto è anzitutto di stabilire o far stabilire dalle auto-

rità competenti se trattasi o no d'infornio sul lavoro, affinché non sorgano più tardi contestazioni. Stabilito che trattasi d'infornio sul lavoro, il R. Addetto deve tosto provvedere che alla famiglia dell'operaio vengano pagati, durante il periodo della di lui degenza all'ospedale, il sussidio dalla Cassa degli ammalati prima e la rendita dal sodalizio professionale contro gl'infornio poi. Tutto ciò riesce molto facile, sebbene arrechi molto lavoro, quando si tratta della moglie e dei figli. In questo caso il R. Addetto si fa spedire dai Sindaci (la cui opera a favore dei loro amministrati, fatte le debite eccezioni, non è sempre molto sollecita) copia dell'atto di matrimonio e copia dell'atto di nascita di ciascuno dei figli di età inferiore a 16 anni. Con tali certificati egli ottiene senza difficoltà i sussidi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Il sussidio alla famiglia da parte della Cassa degli ammalati o la rendita da parte dei sodalizi professionali cessa il giorno in cui il sinistrato esce dall'ospedale. Da quel giorno comincia egli stesso a godere una rendita proporzionata al grado della sua incapacità al lavoro, in rapporto all'infornio sofferto. Dopo 15 o 20 giorni dalla sua uscita dall'ospedale, gli viene comunicata generalmente la decisione preliminare, seguita a breve distanza dalla decisione definitiva, con la quale si fissa l'ammontare della rendita. Contro la decisione preliminare egli può presentare le sue osservazioni al sodalizio professionale, entro due settimane dalla notifica; contro la decisione definitiva è ammesso appello allo "Schiedsgericht für Arbeiterversicherung". Nei casi in cui l'infornio è seguito da morte la liquidazione della rendita alla moglie ed ai figli si ottiene colla presentazione dei medesimi documenti, coi quali si ottiene la liquidazione dei sussidi durante la permanenza all'ospedale. Gravi difficoltà presenta invece la liquidazione della rendita ai genitori di un operaio morto in seguito ad infornio sul lavoro, poichè in questo caso bisogna provare che essi sono indigenti, bisognosi, e che il figlio defunto provvedeva in tutto od in parte preponderante al loro mantenimento, almeno durante l'anno che precedette l'infornio. Uguali prove devono venir prodotte per far liqui-

dare ai genitori il sussidio dalla Cassa degli ammalati per le prime tredici settimane dopo l'infortunio, e la rendita da parte del sodalizio professionale dopo la tredicesima settimana, nel caso in cui l'infortunio non abbia avuto conseguenze letali ed il sinistrato venga curato all'ospedale. Gli stessi diritti spettano, in mancanza di ambedue i genitori, ai nonni.

Rendite ai genitori.

Il § 18 della legge 30 giugno 1900 dell'Impero germanico, concernente l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gl'infortuni sul lavoro, stabilisce che i genitori, e, in mancanza di questi, i nonni, di un sinistrato morto in conseguenza di un infortunio, hanno diritto ad una rendita complessiva pari al 20 per cento del salario medio annuo del defunto, purchè dimostrino:

1° che sono indigenti;

2° che il defunto provvedeva in tutto od almeno in parte preponderante al loro sostentamento.

Uguale disposizione contiene l'art. 9 della relativa legge lussemburghese. La legge germanica del 1884, invece, faceva dipendere il diritto dei genitori ad una rendita dal fatto che il figlio fosse stato l'unico loro sostegno. Nella pratica si trovò, però, che questa disposizione della legge aveva un carattere troppo restrittivo; inoltre essa aveva, per gli imprenditori, delle serie conseguenze, in quanto che, secondo varie decisioni del *Reichsgericht*, l'esistenza della legge sull'assicurazione contro gli infortuni non sottraeva i padroni dagli obblighi, che potevano loro derivare dalle disposizioni del Codice civile. Per cui i genitori, ai quali veniva negato il diritto ad una rendita in virtù della summentovata disposizione, convenivano in giudizio i padroni avanti ai Tribunali ordinari, per ottenere da loro quello che non avevano potuto ottenere dai sodalizi professionali. Il "Reichsversicherungsamt", aveva poi incominciato, in pratica, a liquidare la rendita ai genitori, anche quando il figlio defunto non aveva provveduto in tutto al loro mantenimento; bastava che li avesse, quale figlio unico,

mantenuti in massima parte, e a dimostrare ciò bastava talvolta, date certe circostanze, anche una sola spedizione di denaro, quando si potesse presumere che quel denaro sarebbe stato il principio di una serie continuata di soccorsi. Visti quindi gli inconvenienti che una simile disposizione di legge apportava agli imprenditori, e vista l'interpretazione che in pratica veniva data costantemente a quella disposizione dal "Reichsversicherungsamt", la Commissione imperiale, che aveva l'incarico di elaborare il progetto della legge 30 giugno 1900, accolse il criterio, che per la liquidazione della rendita ai genitori non fosse necessario che il defunto fosse stato l'unico sostegno di essi, ma bastasse che avesse contribuito per più della metà al loro mantenimento. Questa nuova disposizione ha un grande vantaggio sulla pratica fino allora adottata dal "Reichsversicherungsamt", in quanto che l'esistenza di un secondo figlio, ad esempio, che abbia soccorso in piccola parte i genitori, non esclude il diritto di questi ultimi alla rendita, quando il sinistrato li abbia realmente mantenuti in massima parte.

Secondo il § 21 della suddetta legge non spetta poi rendita alcuna ai genitori di un sinistrato straniero, che al tempo dello infortunio non si trovavano in Germania. Questa disposizione restrittiva venne però, a favore dei sudditi italiani, abrogata con decisione del "Bundesrat", in data 29 giugno 1901, per cui oggi i genitori dei sinistrati italiani hanno i medesimi diritti di quelli dei sinistrati tedeschi. Pel Granducato del Lussemburgo non è ancora avvenuto un accordo formale; però, in virtù di una ordinanza del Ministro di Stato in data 23 febbraio 1904, viene pagata la rendita anche ai genitori, che al tempo dell'infortunio si trovavano in Italia.

Per i sudditi italiani riesce assai più difficile e gravoso l'onere della prova, poichè nella maggior parte dei casi questa dev'essere cercata in patria. Per i sudditi tedeschi la prova è assunta dalla locale Autorità di polizia. Ad ogni modo riesce sempre facile agli interessati di far assumere i loro testi dai Sodalizi o dai Tribunali. In ben diverse condizioni si trovano i genitori di un sinistrato italiano, tanto più perchè i Sodalizi professionali, i Tribunali ar-

bitrali e lo stesso "Reichsversicherungsamt", non danno gran valore ai certificati delle nostre Autorità comunali, forse perchè poterono qualche volta assodare che contenevano dichiarazioni non del tutto conformi al vero.

Anzitutto, come si disse, si deve provare che i genitori del sinistrato sono indigenti. Il testo della legge adopera la parola "Bedürftigkeit", il che vuol dire che essi devono essere *poveri* e *bisognosi*. Non basta dunque che sieno poveri, cioè sprovvisti di beni di fortuna, ma devono trovarsi anche nell'impossibilità di guadagnarsi col proprio lavoro, sia per vecchiaia, sia per infermità, il *minimum* necessario all'esistenza. Nei questionari, che, prima di liquidare la rendita ai genitori, i sodalizi professionali usano far riempire, si domanda perfino se in seguito alla morte del figlio i genitori sono caduti a carico della carità pubblica. Invece è ancora diffuso il pregiudizio, che i genitori di un sinistrato abbiano diritto ad una rendita solo perchè ne sono i genitori. La prova dell'indigenza, quando questa realmente esista, non è difficile a raggiungersi. Basta presentare un certificato di miserabilità del sindaco, un certificato catastale ed un certificato medico comprovante l'incapacità dei genitori ad un proficuo lavoro. L'attendibilità di tali certificati viene spesso controllata dal console germanico residente in Italia.

Per quanto riguarda il certificato di miserabilità, giova osservare che molti Sindaci rilasciano come tale uno di quei certificati di povertà stampati, che servono in Italia per ottenere dai Tribunali il gratuito patrocinio nelle cause civili. Tali certificati non corrispondono allo scopo, sia perchè un certificato di povertà non è un certificato di miserabilità, sia anche perchè, essendo essi stati creati per altri fini, la loro dizione non corrisponde a quella che dovrebbe essere usata nel caso della liquidazione di una rendita ai genitori di un operaio sinistrato. Tali certificati debbono essere compilati in modo da non lasciar dubbio che i genitori del sinistrato sono veramente miserabili e bisognosi.

Anche i certificati medici, che vengono rilasciati per dimostrare l'incapacità totale o parziale al lavoro dei genitori del

sinistrato, lasciano molto a desiderare. Quando l'incapacità al lavoro si può facilmente presumere dall'età degli stessi, come, ad esempio, nel caso in cui abbiano compiuto 70 anni, qualunque certificato medico può bastare; ma quando trattasi di genitori, che per la loro età sarebbero ancor in grado di guadagnarsi il necessario all'esistenza, se non fossero colpiti da malattie speciali, da difetti fisici o da precoce vecchiaia, un semplice certificato medico non basta. In tali casi è necessaria una vera e propria perizia medica, la quale dimostri all'evidenza le ragioni per le quali un uomo, ad es., di 50 o di 55 anni, sia incapace di compiere un lavoro proficuo. Non basta insomma il dire, come fanno troppi medici, di aver visitato il tal dei tali e di averlo trovato incapace a lavoro proficuo; la diagnosi dev'essere giustificata da un serio esame obbiettivo, i risultati del quale devono venire esposti dettagliatamente, in modo da far entrare in chi legge la convinzione dell'incapacità al lavoro della persona esaminata.

Le ultime sentenze dei Tribunali arbitrali e dell'Ufficio imperiale delle assicurazioni tendono a stabilire il principio che i genitori di un sinistrato non si possano mai considerare indigenti, e quindi non abbiano mai diritto ad una rendita, quando vi siano altri figli che si trovino in grado di soccorrerli e vi siano obbligati per legge. E poichè oggi i sodalizi professionali tendono a togliere ai genitori di un sinistrato le rendite già liquidate, solo perchè nel frattempo altri figli, che all'epoca dell'infortunio erano ancor giovani, divennero adulti e atti al lavoro, sarà forse opportuno esporre brevemente la giurisprudenza tedesca in proposito, specialmente per quanto riguarda gli Italiani.

Il "Reichsversicherungsamt" ha stabilito che l'indigenza dei genitori continua, e che quindi essi continuano ad aver diritto alla rendita, nel caso in cui essi siano aiutati o possano essere aiutati da altri figli, quando non è dimostrato che questi possano essere costretti, con mezzi legali, a somministrare loro gli alimenti.

Il figlio, secondo il § 1603 del Codice civile germanico, è obbligato a soccorrere i genitori nel solo caso in cui possa far ciò

senza privarsi d'una parte di quello che gli è necessario, secondo il suo stato.

Per ciò che riguarda gli Italiani, la questione viene regolata dal disposto degli art. 139 e 143 del nostro Codice civile, perchè qui viene applicato lo statuto personale degli interessati. Secondo l'art. 139, quindi, i figli sono obbligati a somministrare ai genitori gli alimenti. Ma secondo l'art. 143 gli alimenti devono essere somministrati in proporzione delle sostanze di chi li somministra. Ora, un povero operaio, il quale non possieda beni mobili, nè immobili, ma le sole braccia per lavorare, non può venir condannato a somministrare ai genitori gli alimenti, poichè il suo guadagno, a stretto rigore, non può bastare che per lui e per la sua propria famiglia, nel caso in cui sia ammogliato. Inoltre, anche ammesso che il Tribunale lo condannasse a dare ai genitori una parte del proprio salario, tale sentenza non potrebbe, in pratica, avere esecuzione, inquantochè l'operaio, che oggi lavora, per esempio, in Germania e domani in America, può facilmente sottrarsi agli obblighi impostigli dalla sentenza stessa. Ben diverso sarebbe il caso in cui egli ereditasse o in altro modo qualsiasi venisse in possesso di una sostanza tale da permettergli di aiutare i genitori, senza che un simile aiuto portasse nelle sue condizioni di vita un'alterazione tale da togliergli una parte del necessario, avuto riguardo alla sua condizione sociale.

Riassumendo, si può affermare che lo stato d'indigenza dei genitori persiste anche quando vi sono altri figli obbligati per legge a soccorrerli, se questi ultimi non posseggono beni di fortuna ma le sole braccia, sia perchè in tal caso ciò che essi potrebbero dare ai genitori sarebbe ben poca cosa in confronto dei loro bisogni, sia perchè possono facilmente, anche in caso di condanna, sottrarsi a tale obbligo.

Ma, se non è difficile il raggiungimento della prova dell'indigenza, quando essa esiste, difficilissimo invece è il raggiungimento della prova atta a dimostrare che il sinistrato ha provveduto in tutto o in parte preponderante al mantenimento dei genitori, almeno negli ultimi tempi che precedettero l'infortunio. I Sodalizi

professionali e i Tribunali esigono una prova concreta e considerano come tale la presentazione dei talloncini dei vaglia postali spediti dal figlio ai genitori, ovvero di un equivalente certificato dell'Ufficio postale. E anche in questi casi esigono la prova, che i sussidi spediti abbiano realmente servito al mantenimento dei genitori: in generale prestano poca fede alle semplici dichiarazioni dei Sindaci.

Ora nella maggior parte dei casi non è possibile raccogliere tali prove. Infatti molte volte l'operaio è vittima di un infortunio dopo poco tempo da che si trova all'estero. È evidente che in questo caso non ha avuto il tempo necessario per guadagnare tanto da poter spedire sussidi ai genitori. Riesce quindi impossibile presentare le prove, richieste dai Sodalizi professionali e dai Tribunali, mentre può essere benissimo che egli, quando si trovava in Italia, provvedesse al mantenimento dei suoi genitori. Molti operai poi mandano i denari ai genitori non pel tramite della posta, bensì a mezzo di compagni di lavoro, di conterranei che ritornano in patria.

Altri, prima di partire, nella primavera, dalla casa paterna, aprono, a favore dei genitori, un conto corrente presso un bottegaio del paese. Durante l'estate non spediscono ai genitori che piccole somme, perchè preferiscono tenere con sè i denari; ma, ritornati a casa, appena finita la stagione, si affrettano a pagare al bottegaio il debito contratto dai genitori per mantenersi.

Altri ancora, non saprei per quale ragione, spediscono il denaro assieme ad altri compagni dello stesso paese, e poi la somma complessiva viene divisa fra le diverse famiglie. Si è verificato anche il caso che l'operaio abbia spedito i denari alla madre vedova per mezzo di vaglia postali diretti ad un suo zio.

È evidente che in tutti questi casi la prova voluta dai Sodalizi professionali o dai Tribunali viene a mancare, e sarebbe perciò necessario ricorrere alla prova per testimoni. Ma da chi, dove e dietro invito di chi devono venire assunte tali prove? Per gli indigeni la cosa è molto facile. Tali prove vengono assunte dall'Autorità di polizia, la quale, essendo sul luogo, conosce

anche le condizioni famigliari dei singoli individui, e nessun Sodalizio professionale osa mettere in dubbio le asserzioni di tali Autorità. Gli interessati poi, se credono di essere stati lesi nei loro diritti, possono far assumere i loro testimoni dai Tribunali arbitrali, i quali, alla loro volta, possono delegare per l'assunzione della prova anche i Tribunali ordinari. Gli Italiani si trovano in condizioni ben diverse, anche a causa della distanza dei luoghi. Dal momento che alle dichiarazioni dei nostri Sindaci ed alle asserzioni dei testimoni fatte davanti agli stessi non si attribuisce dai Sodalizi professionali o dai Tribunali valore probatorio, ne segue che i sudditi italiani sono privati di un mezzo di prova molto importante, quale è quello per testimoni; mezzo di prova ammesso da tutte le legislazioni, in tutti i tempi. Non v'ha chi non vegga l'ingiustizia di un tale fatto e il danno che ne deriva agli interessati.

Un altro fatto che danneggia grandemente i nostri connazionali è l'erroneo criterio col quale i Sodalizi professionali considerano e giudicano le condizioni economiche di vita degli Italiani. Essi non tengono conto quasi mai di un fatto di grande importanza, cioè, della differenza che passa rispetto alle condizioni economiche tra la Germania e l'Italia, tra le varie regioni dell'Italia stessa, e tra i luoghi di una stessa regione. Il costo della vita qui in Germania è molto più alto, anche nelle campagne; gli stipendi e i salari degli operai sono perciò molto elevati. Un operaio non può spendere meno di marchi 2.50 al giorno per vivere; una famiglia di quattro o cinque persone meno di 5 marchi. Da noi invece, specialmente nei paesi di campagna e di montagna, la vita è molto più a buon mercato; con 600 o 700 lire annue due persone possono vivere benissimo. Ora avviene che alcuni Sodalizi professionali, non tenendo conto della differenza del costo della vita fra luogo e luogo, incorrono in errori molto dannosi agl'interessati.

La legge richiede, come si è detto, la prova che il figlio morto abbia sostenuto in tutto od almeno in parte preponderante i genitori. Ammesso quindi, per esempio, che a due poveri genitori

occorrano per vivere 500 o 600 lire all'anno e che il figlio abbia loro spedito 350 o 400 lire, è evidente che questi ha contribuito al loro mantenimento in parte preponderante, cioè, per oltre la metà. Non così la pensano alcuni Sodalizi professionali ed alcuni Tribunali; essi sanno che per vivere in Germania sono necessarie a due vecchi genitori non meno di lire 1200 annue; il figlio ne ha spedite 350 o 400; quindi non li ha mantenuti nè in tutto, nè in parte preponderante. Naturalmente il R. Addetto non mancò di dimostrare così ai Sodalizi, come ai Tribunali che tale criterio era del tutto erroneo, ed ora nei questionari si usa anche domandare quanto occorre ai genitori del sinistrato per vivere, tenuto conto della loro condizione sociale e del normale costo della vita nel luogo di loro residenza.

Tale domanda non mancò però di trarre in inganno alcuni Sindaci, i quali, credendo che quanto più elevato fosse il costo della vita, tanto maggiore sarebbe stata la rendita da liquidare, esagerarono l'entità della somma, per cui, fatto il confronto fra il costo della vita e il denaro inviato ai genitori dal sinistrato, risultò che questi non li aveva mantenuti in parte preponderante. Per la liquidazione della rendita vien preso per base il salario medio annuo del sinistrato.

Un concetto errato si ha pure del guadagno delle operaie presso di noi. Non è esagerato il dire che in molte regioni d'Italia, specialmente lontano dai centri industriali, tale guadagno non sorpassa il *minimum* necessario all'esistenza. È da notare inoltre che esso non è continuo, poichè vi sono intere stagioni, in cui cessa completamente. È evidente che queste ragazze non possono venire efficacemente in aiuto ai loro genitori. Ora avviene che, quando assieme ai genitori, oltre ad un figlio maschio, vivono anche una o due figlie atte al lavoro, i Sodalizi professionali od i Tribunali credono di poter escludere che il sinistrato abbia soccorso in parte preponderante i genitori, solo perchè a tale mantenimento devono aver provveduto in parti eguali anche le figlie, mentre in realtà queste ultime non hanno potuto provvedere che a sè stesse, quando non siano state costrette a vivere esse pure a carico del fratello.

LE CONDIZIONI DEGLI OPERAI ITALIANI

nei distretti consolari di Colonia, Düsseldorf, Saarbrücken e Lussemburgo

Rapporto del dott. G. Pertile

regio addetto dell'emigrazione in Colonia

(agosto 1908)

La circoscrizione assegnata al R. Addetto dell'emigrazione italiana, che risiede in Colonia, comprende i distretti consolari di Colonia, di Düsseldorf, di Saarbrücken e di Lussemburgo, e cioè tutta la Westfalia, tutta la Renania, la Lorena ed il Granducato di Lussemburgo. Su tutto questo territorio, che ha una popolazione complessiva di 12,119,000 abitanti, si trovano sparsi, durante l'estate, non meno di 160,000 operai italiani, in massima parte occupati in lavori di sterro, nelle miniere di ferro o di carbon fossile, nelle costruzioni edilizie ed in altri lavori di simile natura. In numero molto esiguo sono occupati nelle fabbriche e nei mestieri specializzati.

Il maggior contingente all'emigrazione che si reca da queste parti vien dato dalle provincie venete e lombarde; negli ultimi anni però anche gli Abruzzi e le Marche hanno dato a questa emigrazione un contingente molto forte.

Le condizioni economiche dei nostri operai sono, in tempi normali, abbastanza soddisfacenti; i muratori guadagnano in media da 5.50 a 6 marchi al giorno, secondo le località; i minatori da 6 a 7 marchi ed anche più; gli sterratori da 4.50 a 5 marchi.

Le loro condizioni morali lasciano invece a desiderare; si trovano ancora molti analfabeti, specialmente dell'Italia meridionale, incapaci perfino di pronunciare il nome della città ove risiedono; pochis-

Anche d'un altro fatto non si tiene il debito conto, e cioè che l'operaio nostro lavora comunemente all'estero solo 8 o 9 mesi dell'anno, mentre gli altri 3 o 4 vive in famiglia, provvedendo col suo lavoro al mantenimento dei genitori. Ora non è giusto che, nello stabilire se egli abbia provveduto in parte preponderante al mantenimento dei genitori, si tenga conto solo del denaro che ha spedito dall'estero, ma è altresì necessario che si tenga conto di quanto ha guadagnato in patria. E qui torna in campo la difficoltà della prova, la quale in tutti i casi enunciati rende difficile e laboriosa la liquidazione di una rendita ai genitori.

Quali i rimedi contro questi mali?

Sarebbe anzitutto desiderabile che una convenzione fra l'Italia e la Germania, come pure fra l'Italia e il Granducato di Lussemburgo, stabilisse che le prove, nei casi d'infortunio sul lavoro, potessero venir assunte, a richiesta degli interessati, dei Sodalizi professionali o dei Tribunali arbitrali, direttamente dalle nostre Autorità giudiziarie, e che le prove così assunte facessero fede in giudizio.

Ma fino a tanto che ciò non sia possibile, è urgente provvedere perchè gli Uffici postali vengano autorizzati a rilasciare regolari certificati per le questioni concernenti gl'infortuni. Qualche Ufficio postale crede che per il rilascio di tali certificati occorra l'autorizzazione del R. Ministero; tale autorizzazione però si fa sempre aspettare lungo tempo. È necessario invece che tali certificati siano rilasciati subito. Sarebbe inoltre necessario che in essi fossero indicati non solo il nome del destinatario, ma anche quello del mittente ed il luogo di emissione del vaglia, ciò che oggi non si usa fare. Poichè, quando si trovano all'estero diversi fratelli, dei quali uno solo provvede al mantenimento dei genitori, e questi poi viene a morire, non si può facilmente raggiungere la prova che i denari ai genitori siano stati spediti da lui e non dai fratelli, ovvero una parte da lui ed una parte dai fratelli. Qualche volta soccorrono le lettere scritte dal figlio ai genitori, o i talloncini dei vaglia postali o le ricevute, ma purtroppo tutto ciò viene raramente conservato, forse per-

chè nessuno pensa all'infortunio ed alla morte sul lavoro. Sarebbe quindi opportuno che gli operai avessero sempre cura di scrivere il loro nome sul vaglia postale, e che gli Uffici postali tenessero sempre nota, oltrechè del nome del destinatario, anche di quello del mittente.

Non è poi fuor di luogo raccomandare ai Sindaci di avere un po' più di cura e di sollecitudine, nell'interesse dei loro amministrati, nel fornire i documenti richiesti e di prestarsi con più amore a raccogliere le prove atte a dimostrare che i genitori di un sinistrato si trovano nelle condizioni volute dalla legge germanica per conseguire una rendita.

È evidente che il R. Addetto non può far tutto da sè, ma che dev'essere coadiuvato in modo efficace dalle Autorità del Regno e specialmente dai Sindaci. Esistono, è vero, in varie regioni di maggiore emigrazione, dei segretariati, i quali spiegano un'opera molto solerte ed accurata a favore degli emigranti e delle loro famiglie, ma questi segretariati sono ancora in numero molto limitato, e quasi sempre poi, essendo stabiliti nelle città, non possono assumere direttamente le prove richieste, per cui essi stessi devono rivolgersi il più delle volte ai Sindaci. Si aggiunga che molti documenti devono essere fatti dal Sindaco, e che è appunto nella compilazione di tali documenti che occorre spiegare il massimo amore e la massima cura. Il R. Addetto spedisce, ogniqualevolta trattasi di liquidare una rendita ai genitori di un operaio sinistrato, un questionario, accompagnato da apposite istruzioni stampate su fogli di carta rossa, al quale i Sindaci sono pregati di rispondere. Come è però doloroso dover constatare che molti di essi, dopo aver lasciato passare settimane e settimane, rispondono con semplici monosillabi, senza accompagnare le risposte con alcuna di quelle prove, che sono necessarie per far ottenere le rendite agli interessati, pur affermando che tali prove esistono!

Si raccomanda quindi ai Sindaci di curare con amore la compilazione delle risposte ai questionari, conservandone sempre copia, e di curare con pari amore l'assunzione delle prove volute dalla legge, poichè nella maggior parte dei casi gli interes-

sati, sia per la loro limitata capacità intellettuale, sia perchè non conoscono il valore delle prove stesse, non si trovano in condizione di provvedere ai loro interessi. Spettà quindi alle autorità comunali di aiutarli in questa bisogna; spetta a loro di adempiere a questa nobile e pietosa missione con l'amorevole zelo che ispira il fine altamente umanitario della legislazione sugli infortuni del lavoro. Essi devono pensare che ogni rendita liquidata in più rappresenta una miseria di meno; che in tal modo si possono lenire i dolori, le privazioni, le ansie infinite di tanti poveri vecchi derelitti!

Una delle maggiori prove, dopo quella fornita dai certificati postali, è quella che risulta dagli atti di notorietà redatti davanti ai Pretori. In questi atti non deve venir trascurato un elemento importantissimo, la scelta dei testimoni. Siccome ai Sodalizi professionali od ai Tribunali arbitrali riesce molto difficile controllare le deposizioni testimoniali, queste deposizioni assumono ai loro occhi tanto maggior valore, quanto maggiore è l'onorabilità delle persone che si recano a deporre. Così, ad esempio, la deposizione sotto il vincolo del giuramento fatta innanzi al pretore dal sindaco, dal parroco, dal medico e così via, avrà maggior valore che la deposizione di una persona qualsiasi, poichè la loro posizione sociale crea la presunzione che sieno persone oneste.

Molti usano far stendere dai Pretori atti di notorietà contenenti affermazioni generiche, o la semplice affermazione che il sinistrato era l'unico sostegno dei genitori. Questi atti di notorietà, che possono avere qualche valore quando i testi, per la loro posizione sociale, diano serio affidamento di onestà e di sincerità, non hanno invece nessun valore quando i testi sono semplici operai, qualche volta analfabeti. Negli atti di notorietà devono venir specificati con la maggior precisione possibile i fatti che si vogliono portare come prova; così, ad esempio, non basta che il teste dica essergli noto che il sinistrato spedi denaro ai genitori per mezzo di compagni di lavoro, ma deve specificare quanti furono i denari, quando furono spediti e come si chiamano i compagni di lavoro, affinchè i Sodalizi professionali ed

i Tribunali arbitrali possano eventualmente controllare la veridicità di tali asserzioni. Possibilmente devono deporre coloro che consegnarono ai genitori i denari avuti dal sinistrato; e anche quando costoro si trovino all'estero, non si deve rinunciare per questo a farli assumere direttamente. In tal caso si deve far ricerca — il che dev'essere facile, perchè si tratta quasi sempre di parenti od amici della famiglia del sinistrato — del loro preciso indirizzo e comunicarlo subito al R. Addetto od ai RR. Consoli, ai quali non mancherà il modo di far esaminare i testi dalle autorità del luogo, ove essi si trovano.

Così pure gioverebbe che negli atti di notorietà fossero scelti come testi i bottegai, ai quali vennero pagati dal sinistrato gli alimenti consumati dai genitori; nè andrebbe trascurata ogni altra prova che possa servire a raggiungere lo scopo.

Nei casi, poi, in cui il sinistrato sia figlio unico di madre vedova, ovvero di genitori molto vecchi, incapaci al lavoro e senza beni di fortuna, la liquidazione della rendita si deve tentare anche se non esistano tutte quelle prove positive di cui si è detto sopra, poichè l'esperienza ha dimostrato che in questi casi han grande valore la presunzione ed un po' anche la pietà. Non così invece quando vi sono altri figli in grado di soccorrere i genitori.

Appelli ai Tribunali arbitrali.

Non sarà sfuggito a nessuno, che si occupi di questioni d'infortuni, il fatto che gli appelli contro le decisioni dei sodalizi professionali sono in grandissima maggioranza respinti dal Tribunale arbitrale e dal "Reichsversicherungsamt".

I risultati ottenuti dal R. Addetto in questa materia risultano dalle seguenti tabelle statistiche.

Appelli allo " Schiedsgericht " .

PERIODI di tempo	INFORTUNI DENUNCIATI	A P P E L L I						
		pendenti al principio di ciascun periodo	presentati in ciascun pe- riodo	discussi				pendenti alla fine di cia- scun periodo
				in totale	con esito favorevole		con esito contrario	
					cifre effet- tive	ogni 100 ap- pelli di- scussi		
1° luglio - 31 di- cembre 1905 . .	118	—	27	24	8	33,33	16	3
1° gennaio 1906- 31 marzo 1907.	394	3	54	33	12	36,33	21	23
Aprile 1907-apri- le 1908. . . .	529	23	81	60	39	56,52	30	35

Ricorsi al " Reichsversicherungsamt " .

PERIODI di tempo	INFORTUNI DENUNCIATI	R I C O R S I						
		pendenti al principio di ciascun periodo	presentati in ciascun pe- riodo	discussi				pendenti alla fine di cia- scun periodo
				in totale	con esito favorevole		con esito contrario	
					cifre effet- tive	ogni 100 ri- corsi di- scussi		
1° luglio - 31 di- cembre 1905 . .	118	—	7	7	3	42,86	4	—
1° gennaio 1906- 31 marzo 1907.	394	—	15	3	2	66,67	1	12
Aprile 1907-apri- le 1908. . . .	529	12	18	13	4	30,77	9	17

Se si confrontano i risultati ottenuti dal R. Addetto con le statistiche ufficiali in materia, si vede subito che questi risultati si possono ritenere abbastanza soddisfacenti. Dalle statistiche ufficiali risulta che gli appelli ai Tribunali arbitrali ed i ricorsi al " Reichsversicherungsamt „ aumentano di anno in anno, come si può vedere dalle tabelle che seguono:

A P P E L L I

definiti

ANNI	presentati												in altro modo		in totale
	mediante decisione del Presidente (§§ 8 e 31 Sdr. G. O.)		mediante ritiro dell'appello		mediante accordo tra le parti		mediante sentenza del Tribunale arbitrale				in altro modo				
	favorevole ai sinistrati		favorevole ai Sodalizi professionali												
	Cifre effettive	Ogni 100 appelli definiti	Cifre effettive	Ogni 100 appelli definiti	Cifre effettive	Ogni 100 appelli definiti	Cifre effettive	Ogni 100 appelli definiti	Cifre effettive	Ogni 100 appelli definiti	Cifre effettive	Ogni 100 appelli definiti			
1907	484	0.53	3351	3.69	2805	3.09	18,595	20.47	62,782	69.12	2810	3.10	90,827		
1906	449	0.50	3417	3.84	2610	2.93	18,152	20.38	61,673	69.25	2762	3.10	89,063		
1905	501	0.61	3421	4.19	2393	2.93	16,545	20.27	56,068	68.69	2703	3.37	81,631		
1904	446	0.59	4272	5.64	1879	2.48	17,113	22.58	50,032	66.03	2027	2.68	75,769		
1903	437	0.62	4219	5.99	2153	3.05	16,503	23.40	45,186	64.07	2024	2.87	70,522		
1902	374	0.59	3878	6.11	1870	2.94	15,255	24.02	40,183	63.27	1947	3.07	63,507		
1901	389	0.72	3099	5.74	1478	2.74	13,228	24.50	33,806	62.60	2000	3.70	54,000		

ANNI	Ricorsi al "Reichsversicherungsamt", definiti con sentenza							in totale
	che pronunciò							
	la conferma della sentenza dello "Schiedsgericht"		la riforma totale o parziale della sentenza dello "Schiedsgericht"		il rinvio della causa allo "Schiedsgericht" o ai Sodalizi professionali			
	Cifre effettive	Cifre per- centuali	Cifre effettive	Cifre per- centuali	Cifre effettive	Cifre per- centuali		
Numero complessivo dei ricorsi.								
1907	11,631	71.5	4480	27.5	157	1.0	16,268	
1906	11,821	73.4	4169	25.9	122	0.7	16,112	
1905	11,070	71.8	4355	28.2	—	—	15,425	
1904	10,612	70.9	4355	29.1	—	—	14,967	
1903	8,879	69.5	3901	30.5	—	—	12,780	
Ricorsi presentati dagli operai.								
1907	9,729	80.0	2312	19.0	116	1.0	12,157	
1906	10,184	80.8	2326	18.4	98	0.8	12,608	
1905	9,396	79.3	2453	20.7	—	—	11,849	
1904	8,920	77.7	2554	22.3	—	—	11,474	
1903	7,323	77.1	2180	22.9	—	—	9,503	
Ricorsi presentati dai Sodalizi professionali.								
1907	1,902	46.3	2168	52.7	41	1.0	4,111	
1906	1,637	46.7	1843	52.4	24	0.7	3,504	
1905	1,674	46.8	1902	53.2	—	—	3,576	
1904	1,692	48.4	1801	51.6	—	—	3,493	
1903	1,556	47.5	1721	52.5	—	—	3,277	

Dall'esame della prima tabella risulta che dal 1901 al 1907, gli appelli ai Tribunali arbitrali andarono sempre aumentando, così che, mentre nel 1901 erano stati solamente 66,091, salirono nel 1907 all'enorme cifra di 104,947. La proporzione delle sentenze favorevoli agli operai, che nel 1901 era del 24.50 per cento, scende nel 1905 al 20.27 per cento, ma negli anni 1906 e 1907 accenna nuovamente a salire.

Dall'esame della seconda tabella risulta poi che il numero dei ricorrenti al "Reichsversicherungsamt," è cresciuto da 12,780, quanti erano nel 1903, a 16,268 nel 1907. I ricorsi respinti, e cioè le sentenze che confermarono quelle del Tribunale arbitrale, furono nel 1907 in numero di 11,631, mentre i ricorsi accolti furono soltanto 4480. Dalla detta tabella risulta ancora che sono gli operai coloro che ricorrono più di frequente contro le sentenze dei Tribunali arbitrali e che l'80 per cento dei loro ricorsi viene respinto, mentre i ricorsi dei Sodalizi professionali vengono respinti solo in ragione del 46.3 per cento.

Non molto dissimili sono le proporzioni per il Granducato di Lussemburgo. Dalle relazioni di quella Associazione di assicurazione contro gl'infortuni per gli anni 1905-1907, risulta che presso il Tribunale di Esch, che ha importanza per i nostri operai, soltanto il 27 per cento degli appelli venne accolto.

Coloro che hanno studiato questo fenomeno teoricamente, stando al tavolino, credono che ciò sia dovuto esclusivamente alla maggiore coscienza che gli operai hanno dei loro diritti e alla meno imperfetta conoscenza della legislazione operaia. Ma chi ha avuto occasione di seguire praticamente e da vicino il corso delle cose, sa benissimo che ben altri fattori entrano in giuoco. Anzitutto gli operai vogliono avere una rendita ad ogni costo, anche per le lesioni più lievi o che non produssero alcuna conseguenza. Il ricorso al Tribunale poi non dà luogo a spesa alcuna; anche nel caso in cui esso venga respinto, difficilmente l'operaio viene condannato al pagamento delle spese. Il ricorso, inoltre, può venir fatto anche oralmente presso un'Autorità germanica qualsiasi. A ciò si deve aggiungere che vi sono dappertutto avvocati senza cause,

azzeccagarbugli senza coscienza, i quali spingono gli operai a fare gli appelli per potere spillar loro denari tirando in lungo le cose. Nè mancano i medici senza clienti, i quali ad ogni richiesta son pronti a stendere un certificato medico per sostenere le parti del ricorrente. Essi sono generalmente conosciuti dai Tribunali come quei medici, *von denen jedes Attest zu haben ist*, dai quali si può ottenere qualsiasi certificato. La conseguenza di tutto ciò è che la grande maggioranza degli appelli viene respinta.

Ciò posto, se si esaminano i risultati ottenuti dal R. Addetto, si vede subito che si possono considerare soddisfacenti, perchè il numero degli appelli accolti è cresciuto di anno in anno, tanto da arrivare, nel periodo aprile 1907 - aprile 1908, alla proporzione del 56.52 per cento. Questi risultati sono dovuti principalmente al fatto che il R. Addetto ha istituito un servizio medico ed egli stesso si reca a discutere oralmente le cause avanti ai Tribunali ed avanti all'Ufficio imperiale delle assicurazioni in Berlino.

E qui giova osservare che i Sodalizi professionali si fanno sempre rappresentare tanto davanti ai Tribunali, quanto davanti all'Ufficio imperiale delle assicurazioni, per cui l'operaio si troverebbe evidentemente in una posizione sfavorevole, se qualcuno non tutelasse anche oralmente i suoi diritti.

Come l'operaio indigeno, così anche l'operaio italiano non è quasi mai contento della liquidazione fattagli, e perciò ricorre sempre al Tribunale. Per lui i Sodalizi professionali non sono che Società, che desiderano avere grossi dividendi; i medici sono tutti comperati da queste Società, per cui le perizie mediche non corrispondono mai a giustizia. Di qui la necessità di ricorrere sempre al Tribunale.

Questo concetto, che i nostri operai hanno dei Sodalizi professionali e dei medici curanti, fa sì che essi veggano ovunque un'ingiustizia a loro danno, anche nelle sentenze dei Tribunali che son loro contrarie.

Che cosa deve fare il R. Addetto quando l'operaio sinistrato vuol ricorrere ad ogni costo al Tribunale? Deve egli eseguire senz'altro la volontà dell'operaio per non addossarsi la responsa-

simi apprendono la lingua del paese, per cui nella grande maggioranza sono costretti a ricorrere ad interpreti per i più piccoli bisogni; si nutrono in generale male, sebbene non siano sempre parsimoniosi, e ciò va a detrimento della loro energia fisica e della loro salute. Gli operai più evoluti si trovano fra i muratori ed i lavoratori delle miniere, i quali ultimi formano qui una specie di emigrazione stabile; il loro genere di vita differisce in gran parte da quello degli altri operai che vengono qui nella primavera per ritornare in autunno in patria. Sono frequenti i reati di sangue fra italiani, specialmente nel Granducato di Lussemburgo e nella Lorena, sono pure frequenti i reati contro la proprietà.

Era quindi naturale che in un territorio, ove gli operai nostri sono così numerosi e così poco evoluti, l'opera del R. Addetto acquistasse a poco a poco una grande importanza pratica, in particolar modo per quanto riguarda la trattazione delle cause d'infortunio e delle controversie operaie. Tanto gl'infortuni, quanto le controversie tra padroni ed operai sono qui numerosi, e gli operai nostri, non conoscendo nè la lingua del paese, nè le leggi che regolano questa materia, sono costretti a ricorrere sempre all'opera del R. Addetto o dei RR. Consoli.

Il R. Addetto, dopo avere studiato, durante i primi mesi, le condizioni della nostra emigrazione, ed essersi fatto un vero concetto dei suoi reali bisogni; dopo essersi approfondito nella conoscenza delle molteplici leggi, che regolano l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gl'infortuni, contro le malattie e contro l'invalidità, nonchè di tutte le altre leggi, che più da vicino concernono la classe operaia, rivolse tutta la sua attenzione e la sua attività:

1° allo studio delle molteplici questioni, che interessano i nostri emigranti, sia in relazione alle assicurazioni operaie, sia in relazione a tutti gli altri fatti della vita sociale e politica; e ciò allo scopo di contribuire a fornire dati per eventuali provvedimenti d'indole generale a favore dei nostri lavoratori, non solo mediante disposizioni dirette, ma più ancora mediante il sistema delle convenzioni internazionali e dei trattati.

bilità di un rifiuto, o non deve portare la questione avanti al Tribunale se non nel caso in cui vi sia qualche speranza di riuscita?

La pratica di tre anni di lavoro ha dimostrato che il R. Addetto non deve, nè può essere, un semplice esecutore della volontà dell'operaio; egli deve cercare di discernere il giusto dall'ingiusto, la ragione dal torto; egli deve studiare coscienziosamente la questione e ricorrere ai Tribunali soltanto quando abbia, non dico la certezza del buon diritto dell'operaio, ma almeno la speranza di un esito favorevole. I sinistrati invece vogliono sempre ricorrere; forse perchè il ricorso non costa loro nè denari nè fatica; il R. Addetto non deve però seguirli su questa via, poichè in tal caso la sua opera non sarebbe più un'opera intelligente, seria ed utile, e perchè finirebbe per alienarsi la stima dei Sodalizi professionali e dei Tribunali arbitrali, stima della quale egli ha assolutamente bisogno.

* * *

La ragione per la quale molti ricorsi degli operai italiani vengono ancora respinti dai Tribunali non sta solo nel fatto che i sinistrati vogliono sempre ricorrere, ma più ancora nella difficoltà di portare le prove nei casi in cui si tratti di far liquidare la rendita ai genitori, e nel fatto che i Tribunali arbitrali non danno nessun valore e nessuna importanza ai certificati dei medici italiani. Il R. Addetto ha potuto constatare che quasi tutte le volte che egli ha ricorso contro la decisione di un Sodalizio professionale basando il suo ricorso sopra un certificato di un medico tedesco, è riuscito quasi sempre vittorioso. Ma quante volte quello stesso medico non si rifiutò di rilasciare il chiesto certificato, ritenendo giusta la liquidazione della rendita, fatta dai Sodalizi professionali!

Secondo la legge germanica sugl'infortuni sul lavoro, i Sodalizi professionali possono diminuire la rendita ogni qualvolta sia avvenuto un miglioramento nelle condizioni dell'operaio sinistrato.

Per constatare se tale miglioramento si sia o no verificato, i Sodalizi professionali sottopongono periodicamente i sinistrati a visite mediche, che per gli operai residenti in Italia vengono eseguite, di regola, da medici scelti dal Consolo germanico. È innegabile che, quasi tutte le volte che gli operai vengono visitati da questi medici di fiducia del Consolato germanico, si riscontra nelle loro condizioni fisiche un miglioramento, ed una conseguente diminuzione d'incapacità al lavoro. In seguito a tali perizie i Sodalizi professionali diminuiscono la rendita primitiva, emettendo una nuova decisione, contro la quale il sinistrato può ricorrere al Tribunale arbitrale. In questo caso è necessaria una perizia medica, che combatta le conclusioni della perizia fatta dal medico del Sodalizio. Quasi mai i sinistrati accettano in pace la diminuzione, e vogliono ad ogni costo ricorrere. Naturalmente trovano sempre un medico, che stende loro un certificato, ove l'incapacità al lavoro è calcolata in un grado molto superiore a quello determinato nella prima perizia. A questi certificati i Tribunali arbitrali non danno importanza, per cui gli appelli vengono respinti. E ciò avviene, a mio modo di vedere, per le seguenti ragioni: anzitutto i medici italiani, fatte le debite eccezioni, redigono tali perizie con una certa noncuranza. L'esame obbiettivo è talvolta trascurato: dieci o dodici righe, e qualche volta anche meno, sopra un pezzo di carta qualsiasi, strappato magari dal quaderno di calligrafia di uno scolareto, ecco tutto.

Come si può ragionevolmente pretendere che questi certificati, senza forma e senza sostanza, servano a combattere le perizie, lunghe tre o quattro pagine ed anche più, dei medici dei Sodalizi professionali; perizie che contengono un minuzioso esame obbiettivo del sinistrato, ed alle quali sono quasi sempre unite le fotografie della parte offesa, fatte con i raggi Röntgen? È naturale che tali perizie facciano sui Tribunali, e specialmente sui periti medici chiamati a valutare i diversi certificati, impressione migliore che non le perizie, di poche righe, dei medici italiani, che ben poco dimostrano.

La seconda ragione per la quale i certificati dei nostri medici non incontrano il favore dei Tribunali è che essi, ignorando completamente la legislazione germanica in materia e la relativa giurisprudenza, fissano a caso il grado d'incapacità al lavoro del sinistrato, arrivando sino a dire, per esempio, che l'incapacità ad un lavoro proficuo di uno scalpellino, che ha perduto il dito pollice della mano destra, dev'essere ritenuta del 100 per cento, perchè quello scalpellino non può più fare lo scalpellino!

Nello stabilire il grado d'incapacità al lavoro non si deve tener conto soltanto del mestiere esercitato prima dal sinistrato, ma anche dell'effettiva capacità dello stesso a compiere altri lavori di qualsiasi sorta, che possano procurare un guadagno, avuto riguardo a tutte le sue cognizioni e alle sue attitudini fisiche ed intellettuali, in rapporto al mercato generale del lavoro. Nella fissazione della rendita si deve tener conto della reale diminuzione della capacità al guadagno, non già dei bisogni del sinistrato, ovvero della mancanza o della difficoltà di trovare occupazione. Una lieve limitazione della capacità al lavoro non può sempre considerarsi come una diminuzione della capacità di guadagnare. Non ogni lesione dell'integrità degli organi che partecipano al lavoro arreca una diminuzione della capacità al lavoro e quindi al guadagno. La legge, in una parola, risarcisce solamente il danno economico, che deriva al sinistrato in conseguenza dell'infortunio. Se questo danno economico non esiste, non esiste neanche il diritto ad una rendita. Così pure non sono risarcibili gli sfregi e i dolori postumi, qualora essi non siano tali da limitare la capacità al lavoro. Di tutto questo i medici italiani tengono sempre poco conto.

Una terza causa, per la quale i certificati, anche dei migliori medici italiani, non rispondono molte volte allo scopo, è che, non avendo essi sott'occhio i precedenti certificati medici, in base ai quali venne prima liquidata ed in seguito diminuita la rendita, non sono in grado di fare un confronto tra le condizioni del sinistrato nel giorno in cui lo esaminano e le sue condizioni di sei mesi o di un anno prima. Il giudicare quindi se nelle condizioni del sini-

strato sia avvenuto o no un miglioramento è loro, nella maggior parte dei casi, impossibile. A ciò devesi aggiungere che, non conoscendo essi con precisione la natura e l'estensione delle lesioni causate dall'infortunio, comprendono nelle loro perizie delle manifestazioni morbose, che con l'infortunio non hanno nessun nesso logico di causa ad effetto, mentre qualche volta tralasciano di occuparsi di altri fenomeni fisiologici dannosi, che hanno la loro causa prima nelle lesioni patite dal sinistrato.

Quali i rimedi contro questo stato di cose, tanto dannoso agli operai?

Sarebbe anzitutto desiderabile che tra i Sodalizi professionali ed il Governo italiano intervenisse un accordo, in virtù del quale fosse nominato nelle principali città italiane, sedi di Consolato germanico, quali Venezia, Milano, Firenze, Roma, ecc., un Collegio peritale, da cui dovrebbero venir visitati gli operai residenti in Italia. Codesto Collegio dovrebbe comporsi di un medico scelto dal Governo italiano, di un altro scelto dai Sodalizi professionali e di un terzo scelto di comune accordo dai due primi.

Una perizia fatta da un Collegio di medici così composto offrirebbe le maggiori garanzie di giustizia e di equità, nè vi sarebbe più motivo di sospettare che, o i medici dei Sodalizi professionali, o quelli degli operai, non portino nei loro certificati tutta quella serenità di giudizio, che sarebbe desiderabile; gli uni per giovare agl'interessi dei Sodalizi professionali, gli altri per giovare agl'interessi degli operai.

Con tale sistema il numero degli appelli avanti ai Tribunali verrebbe grandemente a diminuire, non solo perchè il sinistrato troverebbe meno facilmente un medico disposto a rilasciargli un nuovo certificato, ma soprattutto perchè il sinistrato stesso comincierebbe ad aver fiducia nel responso dei medici, sapendo che fra essi ve n'è uno nominato dal Governo italiano. Oggi invece, secondo l'operaio, il medico del Sodalizio professionale è disposto a favorire gl'interessi di chi lo paga.

Ma, fino a che non sarà possibile regolare la questione con un provvedimento d'indole generale, è necessario che i sini-

strati, i quali si credono danneggiati dalle perizie dei medici scelti dai Sodalizi professionali e che intendono quindi ricorrere ai Tribunali contro la decisione che diminuì loro la rendita, si facciano visitare da medici e da chirurghi valenti, che conoscano a fondo l'etiologia e la patologia speciale dei fatti morbosi traumatici, in relazione agl'infortuni, e conoscano inoltre le norme per le perizie medico-legali e la giurisprudenza medico-legale in proposito, in modo da poter valutare con una certa esattezza il quantitativo del danno risarcibile, rimanendo anche, ove occorra, presso di loro in osservazione. Sarebbe inoltre necessario sottoporre all'esame del medico i certificati precedenti ed in modo particolare l'ultimo certificato, in base al quale venne diminuita la rendita. Solamente allora egli sarà in grado di redigere una vera e propria perizia, che potrà eventualmente confutare le asserzioni dei medici scelti dai Sodalizi professionali. Senza una seria perizia, l'appello ai Tribunali arbitrali ed al "Reichsversicherungsamt", è quasi sempre inutile.

Controversie operaie.

Il R. Addetto, oltre che agl'infortuni, rivolse la sua attenzione anche alle controversie operaie, che in un territorio così vasto e con un contingente di operai italiani così numeroso, sono pur troppo frequenti, sia per colpa degli stessi operai, i quali pare non vogliano convincersi che, specialmente in Germania, bisogna essere ossequenti alle leggi ed ai regolamenti; sia per colpa degli imprenditori, che non di rado tentano di commettere soprusi e ingiustizie a danno dei dipendenti, con trattenute di salario, multe ingiustificate e così via. Ma in questi casi si tratta quasi sempre di piccoli imprenditori e subimprenditori, i quali fanno ciò perchè sanno che l'operaio non può rimanere sul luogo per citarli avanti ai Tribunali, essendo costretto a recarsi subito altrove in cerca di lavoro. Sanno pure che difficilmente il nostro operaio può adire le vie giudiziarie, non conoscendo nè le leggi, nè la lingua del paese. In questi casi il R. Addetto, esperite inutilmente le pra-

tiche in via amichevole, assume personalmente la causa e cita gli imprenditori in giudizio. Ciò ha non solo l'effetto pratico della tutela immediata degl'interessi degli operai, ma altresì un effetto morale di grandissima importanza, inquantochè gl'imprenditori saranno per l'avvenire meno tentati a commettere ingiustizie a danno degli operai italiani, sapendo che a fianco di questi vigila sempre qualcuno, che è pronto a chiamarli a rispondere anche davanti ai giudici.

Le pratiche trattate dall'Ufficio del R. Addetto ed i risultati ottenuti in questo campo risultano dalla seguente tabella:

PERIODI DI TEMPO	CONTROVERSIE					
	in totale	che avevano per oggetto		che ebbero esito		che furono abbandonate o rimasero pendenti
		il pagamento di un residuo di salario	altri motivi	favorevole agli operai	contrario agli operai	
1° luglio-31 dicembre 1905.	46	—	—	—	—	—
1° gennaio 1906-31 marzo 1907 . . .	87	74	13	31	35	21
Aprile 1907-aprile 1908	74	41	33	37	18	19

Le controversie comprese nella rubrica " motivi diversi „ riguardano scioperi, interpretazione dei contratti, ecc. Esse sono in genere le più importanti, sia per la loro gravità, sia perchè ciascuna si riferisce quasi sempre ad un gran numero di operai. In quasi tutti questi casi il R. Addetto, specialmente quando si recò sul luogo, riuscì a risolvere le controversie a vantaggio degli operai, non tanto perchè questi avessero sempre ragione, quanto perchè gli imprenditori, desiderando di rimanere in buoni rapporti col R. Addetto, cedettero facilmente alle costui richieste a favore degli operai.

Sotto la denominazione di controversie operaie per residuo di salario sono comprese anche tutte quelle contestazioni, che sorgono tra operai e imprenditori per trattenute sul salario, in seguito all'abbandono del lavoro da parte degli operai senza il preavviso stabilito dalla legge o dai regolamenti. Avviene spesso che gli operai, in buona fede, abbandonino improvvisamente il lavoro senza preavviso alcuno, sia perchè il padrone non accordò loro immediatamente il chiesto aumento di salario, sia perchè trovarono altrove un lavoro più remunerativo o meno faticoso. La "Gewerbeordnung", dell'Impero germanico stabilisce nell'art. 22 che gli operai devono, qualora non vi sia patto in contrario, dare un preavviso di 14 giorni prima di abbandonare il lavoro. E l'art. 124 autorizza i padroni a trattenere sul salario degli operai, che abbandonano il lavoro senza il preavviso suddetto, una somma di denaro, corrispondente al salario di 6 giornate di lavoro.

In questi casi, quando il R. Addetto ha esperite invano le vie amichevoli, nulla più gli resta da fare, poichè altrimenti si metterebbe in contrasto con le leggi e le consuetudini locali. Nè gli imprenditori rinunciano, in tali casi, ai diritti che loro accordano la legge e i regolamenti, soprattutto perchè non è raro il fatto dell'abbandono del lavoro senza preavviso ciò che potrebbe indurre, benchè a torto, le Autorità del luogo ad estendere agli operai italiani quei provvedimenti, che da alcuni mesi vennero adottati in Prussia contro gli operai austro-ungarici.

Gli operai nostri, prima di mettersi al lavoro, dovrebbero quindi chiedere sempre al padrone se esista o no l'obbligo del preavviso, poichè, sebbene la legge stabilisca in via generale un preavviso di 14 giorni, lascia però alle parti la facoltà di fissare d'accordo un termine minore ed anche di sciogliersi vicendevolmente da ogni obbligo in proposito. Questa precauzione è tanto più necessaria, inquantochè il R. Addetto ha potuto osservare molte volte che l'imprenditore fa valere la legge, che stabilisce la disdetta reciproca di 15 giorni, o il regolamento suo particolare che la dichiara non necessaria, secondo che gli convenga di applicare l'una o l'altro.

Quasi tutti gli imprenditori hanno uno statuto particolare ("Betriebsordnung"), nel quale sono esposte le condizioni del lavoro. L'operaio accetta, coll'assunzione del lavoro, le condizioni contenute nello statuto stesso: statuto che, nella grande maggioranza dei casi, non ha mai veduto e tanto meno letto e compreso, e del quale talora ignora perfino l'esistenza. Ora avviene che, quando il padrone ha bisogno degli operai e questi abbandonano il lavoro senza preavviso, egli trattiene loro sei giornate di paga, perchè gli operai hanno contravvenuto alle disposizioni del § 122 del "Gewerbeordnung"; quando egli invece, per un motivo qualsiasi, vuole licenziare gli operai, li licenzia liberamente su due piedi senza preavviso alcuno, legittimando il suo atto colle disposizioni del regolamento del suo esercizio. Ed il nostro operaio, che non conosce la legge nè il regolamento, viene facilmente ingannato. Ecco perchè è necessario che l'operaio chieda subito spiegazioni in proposito, o almeno, quando intende abbandonare il lavoro, si informi prima se esiste o no l'obbligo della disdetta.

Il R. Addetto lamenta il fatto che generalmente gli operai italiani, appena sorge tra loro ed il padrone una controversia qualsiasi, abbandonano in massa il lavoro senza venire prima a trattative e senza avvertire subito il R. Addetto, al quale si rivolgono magari due o tre giorni dopo. Sarebbe invece desiderabile che essi si rivolgessero subito a lui, senza abbandonare il lavoro: non solo le trattative col padrone riescono allora più facili, ma gli operai non perdono il salario di due o tre giorni, giacchè, anche nel caso in cui poi si ottenga un accordo nei punti controversi, i padroni rifiutano sempre di pagare agli operai le giornate di sciopero.

Gli operai italiani dovrebbero convincersi che ogni tentativo di sciopero da parte loro, anche quando abbiano ragione, si risolve per loro in un danno finanziario gravissimo e mai in un vantaggio; dovrebbero convincersi che essi hanno bensì talvolta dei doveri di solidarietà verso gli operai e le organizzazioni locali, ma che l'abbandonare improvvisamente il lavoro in gruppi

di 20, 30, 50, dichiarando lo sciopero, non vuol dir altro che passare a breve intervallo di tempo da un padrone all'altro alle medesime condizioni o a condizioni peggiori, senza aver nulla ottenuto e dopo aver subito qualche volta gravi danni finanziari.

Impiego della mano d'opera.

Il problema dell'impiego della mano d'opera italiana all'estero, se esiste per i paesi d'oltre oceano, dove la nostra emigrazione ha bisogno di venir guidata verso i luoghi in cui maggiore è il bisogno di braccia, non si può dire che esista per quanto riguarda la Germania.

Io credo che ciò dipenda soprattutto dal fatto che, mentre nelle Americhe l'operaio nostro arriva quasi sempre del tutto nuovo, senza conoscere nè i luoghi, nè la lingua, nè le consuetudini locali, in Germania invece arriva come un vecchio e fedele ospite. Circa l'80 per cento dei nostri operai ritorna qui, dopo aver passato l'inverno in famiglia. Essi, sebbene nella grande maggioranza ignorino il tedesco, conoscono però i luoghi, gli imprenditori e le condizioni di lavoro. Difficilmente partono dai loro paesi in grosse comitive senza avere la quasi certezza di trovare un'occupazione. Quasi sempre hanno qui qualche parente, qualche amico o qualche compaesano al quale scrivono prima di muoversi. Quest'ultimo domanda al padrone la piazza per uno, dieci, venti operai, e se il lavoro c'è, scrive o telegrafa agli amici o ai parenti di partire subito. Molte volte partono dall'Italia degli esploratori, che sono quasi sempre dei capi-operai. Vengono qui verso i primi del mese di marzo; cercano il lavoro per un dato numero di operai e, trovato, scrivono a questi di venire.

Molti altri partono senza precedenti accordi, e si recano difilato dal padrone presso il quale lavorarono l'anno precedente e dal quale ebbero la promessa di lavoro anche per l'anno successivo. Solo il 20 per cento degli operai viene qui per la prima volta, ma anche questi trovano facilmente lavoro, perchè vengono insieme

agli altri. Soltanto una piccolissima parte, quasi trascurabile, viene qui, come si suol dire, con la testa nel sacco; sono gli operai più imprevedenti e meno evoluti, i quali naturalmente non trovano spesso lavoro, non perchè questo manchi, ma perchè non sanno dove andarlo a trovare. L'impiego della mano d'opera si effettua quindi in una forma quasi automatica; anche quando sono occupati, gli operai non cessano di cercare un lavoro più proficuo. Avviene durante tutta l'estate un attivo scambio di corrispondenza tra gli operai e i loro parenti, amici e conoscenti, che lavorano nei diversi luoghi, e si vanno così formando dei grossi aggruppamenti di operai di uno stesso paese o di una stessa regione.

È evidente che là dove l'operaio trova così facilmente modo di occuparsi non può esistere un vero e proprio problema riguardante l'impiego della mano d'opera.

Perchè l'impiego degli operai si verifichi in un modo così spontaneo, è soprattutto necessario che cause economiche non vengano a turbare l'equilibrio fra la domanda e l'offerta della mano d'opera, che dipende specialmente dalle condizioni economiche del paese.

La trasformazione della Germania da paese essenzialmente agricolo in agricolo-industriale, col conseguente bisogno di forze lavoratrici per le nuove industrie, che andavano ogni giorno più sviluppandosi, ha fatto sentire negli anni scorsi la mancanza di mano d'opera. E se da principio questa mancanza si fece soprattutto sentire nell'agricoltura, per l'accentrarsi della classe operaia nelle città, ove fiorivano le nuove industrie e dove più alti erano i salari e più elevato il tenor di vita, essa non tardò a manifestarsi anche nelle industrie, specialmente negli ultimi tempi. Un simile stato di cose doveva naturalmente provocare, come infatti avvenne, una forte immigrazione di operai stranieri. Nell'anno 1906 erano occupati in Prussia più di 600 mila operai stranieri, dei quali 240 mila nell'agricoltura e 360 mila nelle industrie. Circa 400 mila di essi provenivano dalla Russia e dall'Austria-Ungheria; 90 mila dall'Italia e 80 mila dai Paesi Bassi. Nel 1907 la mancanza di mano d'opera si fece sentire ancor più, il che provocò un nuovo afflusso di operai

Le leggi operaie anche degli Stati moderni più democratici, se si eccettua forse l'Italia, la quale, nel dettare la sua legge sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni, come prima nel dettare l'art. 3 del suo Codice civile, si è dimostrata lo Stato più liberale del mondo, tendono ad escludere dal godimento dei benefici, che esse accordano, gli operai stranieri.

Ed anche quando per mezzo di convenzioni e di trattati internazionali si fossero abolite reciprocamente tutte le disposizioni restrittive contenute in dette leggi a danno degli operai di un'altra nazionalità, resta però sempre il fatto che la loro applicazione nei riguardi degli stranieri incontra molte volte gravissime difficoltà. Il legislatore, infatti, nel dettare le leggi stesse, e più tardi il potere esecutivo, nel regolarne l'applicazione, dovettero tener conto soprattutto dello speciale ordinamento politico, sociale ed economico del territorio, pel quale le leggi ed i regolamenti venivano creati; quindi, mentre la loro applicazione agl'indigeni riesce facile, incontra invece spesse volte gravi difficoltà, quando trattasi di stranieri;

2° allo studio delle molteplici questioni relative al mercato del lavoro ed al conseguente impiego della mano d'opera;

3° alla trattazione delle pratiche d'infortunio sul lavoro;

4° alla trattazione delle pratiche concernenti controversie fra operai ed imprenditori.

Non è qui il luogo di parlare degli studi del R. Addetto sopra questioni d'indole generale e che hanno, almeno pel momento, un'importanza più teorica che pratica; sarà invece più utile esporre brevemente l'opera del R. Addetto per ciò che riguarda la trattazione delle pratiche d'infortunio, delle controversie operaie e dell'impiego della mano d'opera, allo scopo soprattutto di notare gli inconvenienti dannosi ai nostri operai, che nella trattazione di dette pratiche si vanno continuamente manifestando, e di studiare il modo di diminuirli.

stranieri, che raggiunsero così la cifra di 700 mila. Gran parte di questi operai sono occupati nell'agricoltura (Russi e Polacchi); una parte nelle industrie minerarie (Polacchi dell'impero, Austro-ungarici), e i rimanenti in altri lavori. Gli operai italiani sono, in grandissima maggioranza, addetti ai lavori di carico e scarico nelle fabbriche e ai lavori di sterro. Al 1° luglio 1907 erano occupati nelle miniere di carbon fossile del bacino della Ruhr, ove lavorano circa 312 mila minatori, soltanto 3744 operai italiani, cioè in proporzione dell'1.20 per cento.

È naturale che, in un paese ove così fiorente è l'industria e così sentito il bisogno di braccia, l'operaio nostro, in tempi non funestati da crisi, trovi facilmente occupazione a buone condizioni, senza bisogno di ricorrere all'opera di chi si sia.

Quale dev'essere il compito del R. Addetto a questo riguardo?

Io credo che l'opera sua debba ridursi allo studio di quei fatti politici, sociali ed economici, che possono produrre perturbazioni nelle condizioni del lavoro, in modo da poter dare in tempo il necessario allarme, e alla divulgazione di notizie esatte sopra le condizioni del mercato del lavoro, allo scopo di mettere gli operai in grado di regolarsi secondo le circostanze. Le notizie da pubblicare devono essere poi di carattere generale, e devono venir comunicate agli operai le cattive notizie, non meno delle buone, poichè queste ultime hanno sempre per effetto di creare verso i luoghi indicati correnti emigratorie del tutto artificiali, le quali, aumentando l'offerta di mano d'opera, fanno diminuire sensibilmente i salari e rendono più costosi gli alloggi ed il vitto, riuscendo così a portare notevoli modificazioni in quelle condizioni del lavoro, che prima si potevano considerare come buone.

Ciò non vuol dire che, dopo aver date notizie cattive sul mercato del lavoro in una data regione, non si debbano comunicare anche i miglioramenti che si sono andati verificando, in modo da permettere agli operai di regolarsi secondo i bisogni, secondo gli interessi e secondo le circostanze.

Notizie particolareggiate sul mercato del lavoro devono invece essere fornite volta per volta a coloro che ne facciano espressa-

mente richiesta, poichè la pubblicazione di tali notizie, se non è fatta con molta cautela, riesce molte volte dannosa all'operaio.

Accade talvolta di leggere nei giornali degli avvisi, coi quali si avvertono gli operai che, ad esempio, fra un mese, nella tale località, si darà principio a un dato lavoro. Ora può avvenire, e avviene sovente, che, mentre per quel lavoro occorrono 500 operai, ne giungono 1000, a tutto beneficio dell'imprenditore, il quale, vedendo che l'offerta della mano d'opera supera di gran lunga la domanda, può scegliere i lavoratori più forti e abbassare i salari.

Qualche volta si pubblica che gli operai italiani non devono recarsi nel tale o tal altro luogo, perchè ivi è avvenuto uno sciopero, senza specificare di quale specie di sciopero si tratti. E si trattava forse di uno sciopero di orefici!

Altre volte le notizie di scioperi e di serrate sono vaghe ed incerte e si riferiscono ad una intera regione. Anche in tal caso queste notizie sono dannose, perchè mettono l'operaio nell'imbarazzo, in modo che egli non sa più se debba o no recarsi in quella regione in cerca di lavoro. Ora può darsi benissimo che gli scioperi e le serrate riguardino operai che esercitano mestieri di tutt'altro genere.

Talora sono i padroni che fanno pubblicare avvisi sui giornali, invitando gli operai a recarsi a lavorare presso di loro; ma nessuno pensa ad informarsi chi siano questi imprenditori, a quali condizioni facciano lavorare gli operai, come li trattino, ecc.

Giova poi tener presente un altro fenomeno di grande importanza. Le condizioni del lavoro cambiano molte volte con grande rapidità; un lavoro che si doveva incominciare in un dato giorno, non si comincia più; ovvero, secondo che il tempo è buono o cattivo, si è cominciato 15 giorni prima o si comincia 15 giorni dopo; spesso il contingente d'operai necessario per compiere i lavori si forma il primo giorno, ed in questo caso gli operai che arrivano dopo non trovano più lavoro; altre volte invece questo contingente d'operai stenta a formarsi e allora occorrono nuovi operai. Può avvenire, anzi avviene non di rado, che, quando una notizia è pubblicata nei giornali o nei bollettini, non sia più vera,

perchè nel frattempo sono mutate le cose. Si pensi a ciò che può avvenire nel caso di uno sciopero. Il giornale o il bollettino riceve, ad esempio il mercoledì, la notizia di uno sciopero, ma esso va in macchina il giovedì, e l'operaio lo legge il sabato o la domenica, vale a dire quando la controversia può essere stata già risolta e lo sciopero non esistere più. Anche in questo caso la notizia può esser dannosa agli operai. Notizie di questo genere non possono esser date che dai giornali quotidiani, che abbiano un rapido servizio d'informazioni, poichè soltanto essi possono far conoscere con prontezza i cambiamenti avvenuti nella situazione. È questo il sistema, che in generale viene seguito dalla stampa operaia tedesca. È vero che l'operaio prima di recarsi in un dato luogo, presso una data impresa, dovrebbe scrivere all'impresa stessa e stabilire i patti; ma l'operaio italiano, molte volte analfabeta e quasi sempre ignaro della lingua del paese, non può far ciò. Del resto gli imprenditori non risponderebbero nemmeno alle sue lettere, non solo perchè ciò recherebbe loro un lavoro enorme, ma più ancora perchè essi non vogliono mai assumere obbligazioni di sorta verso gli operai, specialmente stranieri.

Si è parlato e si parla ancor molto, anche da persone che dovrebbero conoscere le condizioni nelle quali si svolge la nostra emigrazione, di un contratto di lavoro tra l'operaio ed il padrone. L'operaio, in una parola, dovrebbe pretendere dal padrone la firma di un regolare contratto prima di cominciare a lavorare. Vi fu anche chi ebbe l'ingenuità di far stampare una specie di cartolina postale da distribuire agli operai, nella quale s'invitava il padrone a rispondere ad alcune domande contenute nella cartolina stessa, a fissare le condizioni del lavoro e a sottoscrivere. A parte che tutte le fabbriche, tutte le miniere, tutte le grandi e piccole imprese hanno i loro statuti ed i loro regolamenti, e solo in base a questi occupano gli operai, ogni tentativo per far trionfare l'idea di un contratto di lavoro, stipulato d'accordo fra l'operaio ed il padrone, cadrebbe, per quanto riguarda i nostri operai, miseramente nel vuoto. Infatti, allo stato attuale delle cose non si può neppur pensare che l'imprenditore tedesco si lasci im-

porre condizioni dagli operai italiani, nè questi, alla loro volta, stretti dal bisogno, si sentono la forza d'imporre al padrone la loro volontà. Così avviene che la grande maggioranza dei nostri operai sa quanto guadagna solamente il giorno della prima paga. Il salario però è regolato quasi sempre, specialmente presso le ditte di qualche importanza, dal mercato generale del lavoro; per cui il guadagno dell'operaio italiano è quasi sempre uguale a quello degli operai indigeni della medesima capacità, della medesima attività e del medesimo mestiere. In molti luoghi le organizzazioni operaie locali hanno ottenuto dai padroni di una determinata regione, e per un determinato periodo di tempo, dei contratti generali di lavoro per certi mestieri, come, per es., pei muratori, e di ciò si avvantaggiano anche gli operai nostri, i quali, meno qualche deplorabile eccezione, difficilmente lavorano per un salario inferiore a quello fissato dalle tariffe.

Il R. Addetto aveva creduto di poter tentare l'impiego della mano d'opera italiana nelle fabbriche, ma l'esperienza lo ha convinto che ciò non è possibile. Nei lavori specializzati è necessario che gli operai compiano un lungo tirocinio prima di arrivare a conoscere il loro mestiere e a guadagnare buoni salari. Questo tirocinio può venir compiuto solo dagli indigeni, i quali entrano nelle fabbriche a 16 anni per essere a 20 provetti operai. L'operaio nostro non potrebbe adattarsi ad un tirocinio così lungo; egli ha bisogno di guadagnare quanto più è possibile durante l'estate, per ritornare a casa al cader delle foglie. Perciò, quando si parla di operai italiani occupati nelle fabbriche, si deve intendere che essi sono addetti a lavori di carico e scarico o a lavori di costruzione. Vi sono bensì diverse fabbriche di juta, cotonifici, ecc., che occupano operai italiani, specialmente donne e fanciulli, ma le condizioni del lavoro non sono tali che possano convenire agli uomini.

* * *

Le cose cambiano sensibilmente quando scoppia una crisi economica. L'operaio deve ramingare moltissime volte per settimane intere prima di trovare un'occupazione, e spesso non già perchè

il lavoro manchi realmente, ma perchè egli non sa dove sia o non può andarlo a cercare, mancando di mezzi. Il nostro emigrante parte da casa generalmente con 40 o 50 lire in tasca, quante gli sono appena sufficienti per arrivare nella città, dove aveva stabilito di recarsi, o dove abita l'imprenditore, presso il quale era occupato l'anno precedente. Se non c'è crisi, trova quasi certamente lavoro; se invece è scoppiata una crisi, arriva al luogo prefisso e viene a sapere che l'imprenditore non è più tale, ovvero che invece di 1000 operai ne occupa solo 500 e non c'è quindi più posto per lui, perchè è stato preceduto da altri più fortunati. Allora egli si trova senza occupazione e senza denari, ciò che vuol dire la miseria, la fame, e traversie infinite! È pertanto da raccomandare agli operai di munirsi sempre d'una scorta di denaro di riserva.

Del resto, non credo che l'Ufficio del R. Addetto debba occuparsi di trovare lavoro agli operai, neanche nei momenti di crisi e di disoccupazione. In tempi normali, l'opera dell'Ufficio sarebbe inutile, perchè gli operai trovano da soli e senza molta fatica il lavoro; in tempo di crisi l'Ufficio, che volesse occuparsi dell'impiego della mano d'opera, andrebbe incontro ad enormi difficoltà. Anzitutto conseguenza inevitabile di una crisi economica è la disoccupazione di una parte della classe operaia. Le braccia sovrabbondanti possono trovare occupazione solo a patto di lavorare ad un prezzo inferiore a quello pel quale lavorano gli operai occupati. Ora avviene che gl'imprenditori accettano l'offerta di mano d'opera, non già perchè ne abbiano realmente bisogno, ma solamente perchè sperano che i nuovi venuti siano meno esigenti degli altri. Per conseguenza, se i disoccupati non si prestano a lavorare a salario ridotto, non trovano lavoro. La pratica ha dimostrato che, salvo rarissimi casi, gli imprenditori pretenderebbero che l'Ufficio del R. Addetto divenisse un Ufficio per il collocamento di *krumiri*, altrimenti non saprebbero che cosa farne dell'interessamento dell'Ufficio.

Gli uffici di collocamento di operai stranieri, poi, come vengono sognati da molti, se non agiscono di pieno accordo con gli analoghi uffici locali e con le organizzazioni operaie, compiono, più

o meno, opera di crumiraggio, anche se questa non è palese ed anche se non ne hanno l'intenzione, poichè ciò è insito nella natura stessa delle cose. L'imprenditore che deve compiere un lavoro, per l'esecuzione del quale gli occorran mille operai, sarà certamente tentato di arruolare, per mezzo di questi uffici di collocamento, gli operai all'estero, sperando di averli a migliori condizioni. E gli uffici di collocamento, fornendo tali operai, se non fanno opera di crumiraggio, nel senso che si dà oggi a questa parola, poichè gli operai non vanno a prendere il posto di operai scioperanti, creano tuttavia un'emigrazione artificiale, la quale agisce da deprimente sul saggio dei salari, danneggiando così gli operai indigeni come quelli immigrati. Un ufficio di collocamento d'operai italiani, che agisca d'accordo con gl'istituti locali della stessa natura e con le organizzazioni operaie, non è, almeno per ora, possibile, poichè gli operai indigeni, per la legge economica per cui i salari aumentano quando un padrone corre dietro a due operai e diminuiscono quando due operai corrono dietro ad un padrone, non possono vedere di buon occhio uffici di collocamento d'operai stranieri, che verrebbero ad accrescere la concorrenza, col provocare un ribasso o almeno con l'impedire un rialzo nel saggio dei salari. È vero che gli operai nostri vengono occupati in grandissima maggioranza in lavori, per l'esecuzione dei quali non fu fino ad ora sufficiente l'elemento operaio indigeno; ma non si deve dimenticare che una parte della nostra emigrazione è pure occupata nell'arte muraria ed in altri mestieri, ove cercano pure occupazione gli operai indigeni. Oltre a ciò, si deve considerare che l'industria ha preso in Germania uno sviluppo tale che sembra abbia raggiunto il massimo grado; la popolazione cresce molto rapidamente, tanto che, mentre nel 1885 era di 46,707,000 abitanti, nel 1907 era cresciuta a 60,641,278; l'emigrazione verso i paesi d'oltre mare va ogni anno scemando, per cui non sarà lontano il giorno in cui i lavoratori indigeni, non trovando più occupazione nelle fabbriche, saranno costretti a volgersi di nuovo ai lavori meno remunerativi dell'agricoltura e a quelli più faticosi di sterro, che, nei tempi di grande prosperità, avevano lasciato all'elemento

operaio straniero: e già si avvertono i sintomi di questa preoccupazione. Ecco perchè gli operai indigeni non potranno mai vedere di buon occhio uffici di collocamento d'operai stranieri.

Inoltre un ufficio di collocamento di operai italiani finirebbe per danneggiare non solo gl'interessi dei lavoratori indigeni, ma anche quelli degl'immigrati stessi. Infatti tale ufficio avrebbe per effetto di distribuire in modo uniforme la mano d'opera in tutto il territorio, per cui ogni imprenditore avrebbe gli operai di cui abbisogna, nè più nè meno; ad ogni modo, in caso di necessità, s'incaricherebbe di riempire le lacune. Ora, ciò permetterebbe agl'imprenditori, anche se non fossero coalizzati nell'intento di deprimere i salari, di tenere questi ultimi bassi ed uniformi in tutto il territorio, per cui il salario minimo diverrebbe senz'altro normale. Invece, quando questa distribuzione uniforme della mano d'opera non esiste, gl'imprenditori, specialmente quando la richiesta supera l'offerta, devono farsi concorrenza fra loro e sono quindi obbligati ad offrire un salario maggiore, a fine di richiamare a sè una parte degli operai impiegati dagli altri imprenditori, i quali non esiteranno, alla lor volta, a offrire un salario anche maggiore, per ricondurre alla propria impresa gli operai che le furono tolti. È appunto in virtù di questa concorrenza fra imprenditori che i salari degli operai italiani aumentarono sensibilmente negli ultimi anni, senza bisogno di speciali tariffe e senza ricorrere a scioperi. Invece un ufficio di collocamento distruggerebbe tale concorrenza ed i suoi benefici effetti sul tasso dei salari, perchè gl'imprenditori troverebbero cento volte più comodo e proficuo far venire gli operai dal di fuori, anzichè andarli a cercare presso altre imprese, offrendo un maggior salario.

Anche indipendentemente da queste considerazioni, l'impiego della mano d'opera presenta delle difficoltà e degl'inconvenienti gravissimi. Gl'imprenditori vogliono sempre buoni ed abili lavoratori; questi, dal canto loro, pretendono sempre buoni contratti; le controversie fra gli uni e gli altri sono molto frequenti, per cui l'ufficio assumerebbe gravi responsabilità ora verso i padroni, ora verso i lavoratori, a seconda che gli uni o

gli altri mancassero ai patti. A ciò si deve poi aggiungere la difficoltà grandissima di poter soddisfare sempre alle richieste di operai da parte degl'imprenditori, come alle richieste di lavoro da parte degli operai. Ad ogni modo, un ufficio di collocamento non potrebbe essere che opera gratuita di istituzioni private, senza alcun carattere ufficiale; e ho detto *opera gratuita*, poichè altrimenti l'*auri sacra fames* convertirebbe ben presto tale ufficio in un negozio di carne umana.

Non voglio dire con ciò che l'Ufficio del R. Addetto non debba occasionalmente aiutare gli operai a trovar lavoro, dando loro tutte le indicazioni possibili e indirizzandoli verso quelle località, dove esiste richiesta di mano d'opera. In tal modo infatti trovano occupazione ogni anno molte centinaia di operai. Ciò rientra nelle funzioni di ogni ufficio (R.R. Addetti, R.R. Consoli ed istituzioni private), che abbia per scopo l'assistenza degli emigranti, ma non ha nulla a vedere con un vero e proprio ufficio di collocamento, quale sarebbe desiderato da molti, e che dovrebbe avere soprattutto lo scopo di mettere continuamente di fronte la ricerca e l'offerta di mano d'opera, raccogliendo le richieste degl'imprenditori e le domande degli operai.

*
* *

Ciò che è, a mio parere, assolutamente necessario, è la creazione di un apposito servizio per la raccolta e per la diffusione di sicure notizie sulle condizioni del mercato del lavoro.

Ho detto che agli operai devono venir comunicate più le cattive condizioni sul mercato del lavoro che le buone, poichè queste ultime hanno sempre per effetto di far accorrere verso i luoghi designati una massa di emigranti molto superiore al bisogno. Mi si obietterà che in tal modo si toglie agli operai la possibilità di approfittare delle condizioni favorevoli loro offerte dalle condizioni del mercato del lavoro in un dato territorio.

Un naturalista tedesco, che studiò a lungo il modo di vivere e le abitudini delle api, narra come un giorno, dopo finita la co-

lazione, vide un'ape posarsi sui residui dei cibi abbandonati sul tavolo. Il giorno dopo, alla medesima ora, l'ape del giorno prima ritornò con molte sue compagne; il terzo giorno tutta la tavola era coperta dai piccoli animaletti. La prima ape aveva avvertito le sue compagne, e queste, alla loro volta, altre compagne ancora, di modo che centinaia di api si trovarono il terzo giorno radunate sul tavolo del naturalista.

Lo stesso avviene degli operai. Quando dieci, venti di essi hanno trovato un lavoro remunerativo e vi sia mancanza di mano d'opera, sono essi stessi che scrivono ai parenti, agli amici, ai conoscenti di recarsi a lavorare con loro, per cui in un tempo più o meno breve il contingente di operai necessario raggiunge il limite massimo, che non potrebbe oltrepassare senza agire sfavorevolmente sul saggio dei salari. E poichè gli operai non invitano i loro compagni a recarsi presso di loro se non nel caso in cui sia certo che troveranno da occuparsi, la richiesta di nuove braccia da parte loro cessa completamente il giorno in cui il mercato del lavoro è saturo. È impossibile che in tal modo vi sia soverchia abbondanza di operai, che agirebbe da deprimente sulle condizioni del lavoro. Il contrario avverrebbe invece quando con notizie inopportune si creasse verso determinati luoghi una forte corrente migratoria. Tali notizie potrebbero tuttavia servire agli studiosi, agli uffici di emigrazione e ad altri simili uffici, poichè gioverebbero a darci un quadro completo delle condizioni del mercato del lavoro in un dato territorio, il che è indispensabile per poter fare dei confronti e trarne utili ammaestramenti.

Le notizie da comunicare agli operai devono essere anzitutto *esatte*. Non basta, ad esempio, sconsigliare puramente e semplicemente l'emigrazione verso un determinato paese; ma è necessario esporne i motivi, descrivendo lo stato delle diverse industrie, indicando la misura dei salari con cui sono retribuite le varie categorie di operai, e così via. Nè si devono porre a confronto le condizioni attuali del mercato del lavoro con quelle degli anni precedenti, bensì le condizioni attuali con quelle che gli operai troverebbero in patria qualora non emigrassero. E questo con-

fronto non può esser fatto che dall'interessato, il quale solo conosce le proprie condizioni economiche e i propri interessi e solo può quindi giudicare, se gli converrà emigrare all'estero, anche se guadagnerà 2 o 3 *pfennig* all'ora meno dell'anno precedente, piuttostochè rimanere a casa a soffrire la fame con la famiglia. È pericoloso, ad esempio, lo sconsigliare l'emigrazione verso un dato paese soltanto perchè ivi è scoppiata una crisi economica, poichè una crisi può limitarsi a colpire alcune industrie, lasciando altre immuni. Così avvenne, ad esempio, in Germania nella scorsa primavera: i nostri operai, appena arrivata la buona stagione, trovarono tosto lavoro, mentre continuò ad infierire la disoccupazione degli operai indigeni. Questo fatto sorprese molti, che con lo studio dei fenomeni economici non hanno grande familiarità. I motivi ne sono invece molto ovvii. Ho già detto che il passaggio della Germania da paese eminentemente agricolo a paese agricolo-industriale aveva fatto sentire, negli anni scorsi, un continuo bisogno di nuove braccia, tanto nell'agricoltura quanto nelle industrie. Ora gli operai tedeschi, nel tempo in cui l'industria era molto fiorente, avevano occupato i posti negli opifici, nelle fabbriche e nei mestieri specializzati in genere, ove più elevati erano i salari e minore la fatica, lasciando i lavori meno remunerativi dell'agricoltura e quelli più gravosi di sterro agli operai, che erano venuti dopo di loro, cioè agli operai stranieri. E poichè la crisi colpì soprattutto le industrie vere e proprie, è chiaro che gli operai indigeni furono quelli che ne risentirono maggiormente gli effetti, mentre gli altri poterono continuare a lavorare i campi e ad eseguire quei lavori di sterro, che, essendo compiuti per conto di amministrazioni pubbliche, non rimasero sospesi a causa della crisi economica.

Le notizie sul mercato del lavoro, quando le condizioni di esso non sono molto favorevoli, se non avranno effetto d'impedire l'emigrazione, ciò che si risolverebbe in un danno anzichè in un vantaggio, hanno tuttavia per conseguenza di diminuirla sensibilmente, a tutto vantaggio di coloro che son costretti, per necessità di cose, ad emigrare ad ogni costo. Non si deve dimenticare, infatti, che

Infortuni sul lavoro.

È fuor di dubbio che una delle forme più necessarie e più efficaci di tutela del nostro operaio è quella di venire in suo aiuto o in aiuto della sua famiglia, quando è colpito da infortunio, poichè egli o gli aventi diritto, per l'ignoranza delle leggi e della lingua, si trovano quasi sempre nell'assoluta impossibilità di far valere i loro diritti. A questo genere di tutela ha dedicato tutte le sue cure il R. Addetto, ottenendo risultati soddisfacenti, come si può rilevare dal seguente prospetto statistico:

molti dei nostri operai emigrano, non perchè manchi loro il lavoro in patria, ma perchè sono allettati dalla speranza di maggiori guadagni. È certo che essi non emigrerebbero qualora sapessero, ad esempio, che il mercato del lavoro all'estero non offre più quelle condizioni favorevoli, che sole avrebbero potuto determinarli a partire.

Le notizie sul mercato del lavoro devono poi, specialmente nella stagione primaverile, esser date con molta prontezza. Spesse volte il mercato del lavoro cambia con grandissima rapidità e basta che si dia principio a tre o quattro grandi lavori, che occupino cinque o seimila operai, perchè la situazione muti completamente.

Infine le notizie sul mercato del lavoro non servono allo scopo pratico, cui devono mirare, se non giungono alle orecchie di coloro che sono più interessati a conoscerle, cioè degli emigrati. Non è qui il luogo di studiare in qual modo si potrebbe meglio raggiungere lo scopo, ma è certo che a ciò dovrebbe provvedere anzitutto la stampa italiana, la quale, come pubblica un bollettino per l'esercito, uno per la marina, uno per la magistratura e via dicendo, potrebbe pubblicare anche un bollettino dell'emigrazione, nel quale fossero date esatte e sicure notizie sul mercato del lavoro all'estero in relazione all'emigrazione italiana.

È poi dovere di tutti cercare di diffondere quanto più è possibile queste notizie, recando così non lievi benefici a questa misera classe di nostri connazionali, della quale sono purtroppo note le dolorose odissee, le lotte disuguali e le infinite traversie.

Pe- riodi di tempo	INFORTUNI					PRATICHE			
	denunciati all'Ufficio	liquidati			per i quali non venne liquidata rendita (guarigioni comple- te, ermie, genitori)	abbandonate o il cui esito è sconosciuto	rimaste pendenti alla fine di ciascun periodo		
		normalmente	mediante appello allo <i>Schiedsgericht</i>	mediante ricorso al <i>Reichsversicher- ungsamt</i>			avanti allo <i>Schiedsgericht</i>	avanti al <i>Reichsversiche- rungsamt</i>	avanti ai Sodalizi profes- sionali
1° luglio - 31 dicembre 1905	118	65	27	7	18	—	3	—	18
1° gennaio 1906 - 31 marzo 1907	394	164	54	15	49	27	23	12	100
Aprile 1907 - aprile 1908	529	222	81	18	71	15	32	17	142

Le rendite annue liquidate dall'aprile 1907 all'aprile 1908 sommano a circa 104,000 lire. In questa somma sono comprese solamente le rendite annue liquidate ai sinistrati od agli aventi diritto per le conseguenze dannose dell'infortunio, dopo finita la cura medica. Non sono quindi compresi in essa: i sussidi di malattia, che i sinistrati riscuotono dalle Casse degli ammalati durante le prime 13 settimane dopo l'infortunio; i sussidi che vengono pagati alle famiglie entro il termine indicato nel caso in cui il sinistrato venga curato in un ospedale; le rendite, che i Sodalizi professionali contro gl'infortuni liquidano alla moglie, ai figli ed ai genitori, nel caso in cui il sinistrato continui a venir curato all'ospedale anche dopo la tredicesima settimana dopo l'infortunio. Tali sussidi e tali rendite sommano ogni anno a parecchie diecine di migliaia di lire. Le rendite annue liquidate durano: se sono dovute alla moglie, fino alla sua morte od al suo passaggio a seconde nozze, nel qual caso riceve tre annualità della rendita stessa a completa tacitazione; se sono dovute ai figli, sino al compimento del quindicesimo anno di età; se sono dovute ai genitori, sino alla loro morte, o fino alla cessazione dello stato d'indigenza; se sono dovute ai sinistrati stessi, sino a che le conseguenze dell'infortunio rimangano inalterate, poichè la rendita cresce o diminuisce secondo che cresce o diminuisce il grado della loro incapacità al lavoro.

Dei 529 infortuni denunciati all'Ufficio del R. Addetto dall'aprile 1907 all'aprile del corrente anno, 217 avvennero nel distretto consolare di Colonia; 160 in quello di Saarbrücken; 112 in quello di Düsseldorf e 40 in quello di Lussemburgo. La provincia, che ha dato il maggior numero di sinistrati è quella di Aquila con 89; seguono Udine con 84; Belluno con 72; Vicenza con 55; Treviso con 26; Bologna con 20; Perugia con 14; Verona con 13; Firenze con 12; Forlì con 11; Padova con 8. Vengono poi Cremona, Ancona e Novara. Sembrerebbe che la provincia d'Aquila, la quale dà una media di sinistrati superiore a quella delle altre provincie del Regno, dovesse essere anche quella che dà un maggior contingente all'emigrazione nella Westfalia, nella Renania, nella Lorena e nel Lussemburgo. Invece *il numero dei sinistrati non è proporzionale*

al numero degli operai emigrati. Le provincie del Veneto, ad es., e specialmente quelle di Udine, di Belluno e di Vicenza, danno ciascheduna a questa emigrazione un contributo di gran lunga maggiore di quello della provincia d'Aquila, e pur tuttavia hanno un numero di sinistrati minore. Ciò dipende principalmente dal fatto che l'emigrazione delle provincie venete è un'emigrazione vecchia e che per conseguenza gli operai, che da molti anni emigrano, conoscono meglio tutti i lavori da compiere e tutti i pericoli da sfuggire, mentre l'emigrazione dagli Abruzzi verso questi luoghi è ancora recente. Si comprende quindi benissimo come molti di questi operai, tolti dalla quiete solitaria dei campi pieni di sole e gettati a lavorare nell'oscurità delle miniere di ferro o tra il rumore assordante delle ferriere e delle acciaierie, siano più facilmente vittime d'infortuni sul lavoro. Si lamenta anche, come causa di molti infortuni, l'ignoranza della lingua da parte dei nostri operai; molte volte un ordine eseguito subito e con precisione od un avvertimento udito in tempo serve a salvare l'operaio da una disgrazia. Nelle miniere di carbon fossile e nelle miniere di ferro non vengono accettati in qualità di minatori se non gli stranieri che comprendono sufficientemente la lingua tedesca. Un minatore che non comprenda affatto la lingua tedesca è sempre esposto a gravissimi pericoli e può essere causa di gravissime disgrazie per i suoi compagni di lavoro. Assai lodevole quindi è l'iniziativa presa dagli Uffici di emigrazione, che, come quello della Società Umanitaria di Milano, hanno istituito in Italia, durante i mesi invernali, scuole serali per gli operai, nelle quali s'insegna anche la lingua tedesca.

Non si poté finora compilare una statistica esatta circa l'età dei sinistrati. È fuor di dubbio però che gli operai maggiormente colpiti da infortuni sono coloro, la cui età va da 17 a 25 anni, come dimostra anche il seguente prospetto, dal quale risulta che su 159 infortuni con conseguenze letali, 49 si riferiscono ad operai che lasciarono moglie e figli, e 106 ad operai che lasciarono i genitori.

PERIODI DI TEMPO	I N F O R T U N I				
	denunciati	mortalì			
		in totale	in cui il sinistrato lasciò moglie e figli	in cui il sinistrato lasciò i genitori	in cui il sinistrato non lasciò alcun erede nel senso della legge sugli infortuni.
1° luglio-31 dicembre 1905.	118	26	10	14	2
1° gennaio 1906-31 marzo 1907.	394	53	16	35	2
Aprile 1907 - aprile 1908.	529	80	23	57	—
Totale	1041	159	49	106	4

I giovani sono meno prudenti degli adulti; conoscono meno i pericoli ai quali vanno incontro; sono spesse volte troppo fidenti nelle proprie forze e talvolta troppo coraggiosi, per cui vengono maggiormente colpiti da infortunio. Molte volte poi gli operai vengono colpiti da infortunio la prima volta che emigrano, essendo costretti a compiere lavori di ben altra natura di quelli che eseguivano in patria; il che viene a confermare l'asserzione che molti infortuni, più che alle condizioni dell'industria ed alla mancanza di misure preventive, sono dovuti all'inesperienza ed all'imprudenza degli operai. Sarebbe assai desiderabile che nelle scuole serali istituite o da istituirsi per gli emigranti si insegnassero anche le norme principali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il R. Addetto tratta direttamente tutte le questioni d'infortunio, anche avanti ai Tribunali arbitrali e all'Ufficio imperiale delle